



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 503

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI DAMBEL- Variante 2019 al piano regolatore generale con adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **24 Aprile 2020** ad ore **14:15** nella sala delle Sedute in videoconferenza
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 08 luglio 2019, pervenuta in data 26 luglio 2019, protocollo provinciale n. 335874, il Comune di DAMBEL ha provveduto alla adozione di una variante al piano regolatore generale finalizzata ad un complessivo aggiornamento cartografico e normativo del piano regolatore generale in coerenza al quadro strutturale del Piano urbanistico provinciale, nonché, ai nuovi contenuti della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. e alle disposizioni del nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n.8-61/leg, con adeguamento alle definizioni e ai metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3 del medesimo Regolamento, ai sensi di quanto disposto dallo stesso all'articolo 104, comma 3 in materia di conversione degli indici urbanistici. La variante, redatta in conformità alle disposizioni relative all'informatizzazione e omogeneità della pianificazione nell'ambito del Sistema informativo ambientale e territoriale, propone, inoltre, puntuali modifiche al sistema insediativo attraverso un aggiornamento della schedatura di alcuni edifici del centro storico e la ridefinizione delle relative categorie di intervento in coerenza alle novità introdotte in tema di ristrutturazione edilizia, nonché, lo stralcio di aree destinate all'insediamento ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015. La variante introduce anche alcune previsioni sul territorio aperto, finalizzate a implementare le dotazioni di attrezzature pubbliche e a ridefinire il sistema delle aree agricole e prevede, infine, un aggiornamento dell'intero apparato normativo in adeguamento alla disciplina urbanistica provinciale vigente.

La documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio solo in formato digitale, con l'attestazione del tecnico progettista della corrispondenza della documentazione inviata tramite il sistema GPU alla copia cartacea. Conseguentemente il procedimento di esame della variante è stato sospeso con lettera del Servizio di data 19 luglio 2019, protocollo n. 456156 ai fini dell'acquisizione di una copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo firmati dal progettista incaricato.

Ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante il Comune di DAMBEL ha dato atto della presenza di aree gravate da uso civico rinviando alla relazione illustrativa l'accertamento della verificata insussistenza di soluzioni alternative meno penalizzanti e onerose e la compatibilità con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p.15/15, il Comune di DAMBEL ha provveduto a predisporre la rendicontazione urbanistica. In tale documento vengono approfondite le considerazioni ambientali e territoriali poste alla base del piano e verificata la loro coerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata e al quadro rappresentato dal PRG vigente. Sulla base di tali analisi il Comune ritiene che la variante, in considerazione della limitata incidenza sul territorio e sull'ambiente, non produca effetti ambientali significativi.

La presente variante è stata adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale n. 15/2015, secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge urbanistica.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con i piani stralci della Comunità della Val di Non e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 02 ottobre 2019;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche

affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 41/2019.

In tale parere, la Conferenza, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG, anche a seguito delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, riportate nel parere medesimo, ha subordinato l'adozione definitiva della medesima ad un approfondimento delle questioni poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A); nello specifico, relativamente alla sicurezza del territorio, sono state riportate le prescrizioni e i rilievi espressi dai competenti Servizi provinciali, nonché gli elementi di approfondimento richiesti al Comune, con riferimento, in particolare, all'area individuata con la variante D7, finalizzata alla realizzazione di un manufatto da adibire a deposito delle attrezzature per opere di manutenzione del Parco Novella. Quanto alla rappresentazione cartografica della variante il parere evidenzia la necessità di predisporre modifiche e integrazioni dei contenuti grafici conformemente alle specificazioni tecniche per l'“uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio”. Relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale il parere richiama le valutazioni espresse dai diversi servizi provinciali per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree agricole di pregio, di beni architettonici ed archeologici, di aree per attività produttive e di commercio, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, il Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio, in merito alle scelte relative al sistema insediativo, con riferimento in particolare al centro storico di Dambel e al territorio aperto, esprime una serie di rilievi che chiede vengano esaminati e approfonditi sotto il profilo del merito secondo le osservazioni esposte in sede di Conferenza con particolare riferimento alle previsioni che rilevano sotto il profilo della loro localizzazione e di fornire conseguentemente ulteriori elementi motivazionali a supporto delle stesse. In merito alla conversione dei parametri edilizi il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha ritenuto che quanto rappresentato nella documentazione consegnata approfondisca adeguatamente le scelte condotte dalla Amministrazione comunale. Il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione riporta infine i rilievi che sono stati espressi relativamente agli articoli delle norme di attuazione che richiedono in via generale il rispetto delle disposizioni provinciali e l'integrazione o modifica di determinate norme.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 27 luglio 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso nei termini del procedimento.

Con nota Prot. n. 633899 di data 15 ottobre 2019, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 41/19 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di DAMBEL, la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 20 dicembre 2019, ha provveduto alla definitiva adozione della variante al PRG in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti e motivati nella medesima deliberazione di adozione definitiva; contestualmente, nel dare riscontro ai rilievi provinciali in sede di controdeduzioni, il Comune ha predisposto, nella “Relazione illustrativa” le argomentazioni a supporto dell'aggiornamento della variante, fornendo ulteriori elementi motivazionali a sostegno delle nuove previsioni che ha ritenuto di inserire in accoglimento delle osservazioni pervenute in fase di deposito e di quelle che ha ritenuto di confermare in sede di adozione definitiva della variante;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state esaminate e pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate. Infine, con nota pervenuta in data 10 gennaio 2020 protocollo provinciale 12600, il Comune ha provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi forniti a supporto delle scelte effettuate e constatato che l'Amministrazione comunale di DAMBEL ha modificato gli elaborati di variante per rispondere alle osservazioni contenute nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione, fornendo ulteriori elementi motivazionali a sostegno delle scelte adottate, ha espresso il parere di cui alla nota di data 9 marzo 2020, protocollo n. 156432 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B). Con detto parere il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha richiamato alcune delle osservazioni già espresse in sede di Conferenza di pianificazione relativamente alle diverse problematiche evidenziate e conseguentemente ha subordinato l'approvazione della variante ad una ulteriore integrazione cartografica e normativa degli elaborati, al fine di risolvere tutte le incongruenze esposte nel testo riportante la valutazione stessa e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio, il Comune di DAMBEL ha fatto pervenire in data 14 aprile 2020, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 208153, una copia degli elaborati di variante modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto dalla struttura provinciale competente in sede di valutazione conclusiva della variante definitivamente adottata.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di DAMBEL adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 02 di data 20 dicembre 2019, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto da ultimo nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 14 aprile 2019, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C).

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante al PRG, iniziato in data 11 gennaio 2020, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine di 60 giorni, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia. La durata complessiva del procedimento è stata di 69 giorni; tenuto conto della sospensione dei procedimenti, a far data dal giorno 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 e degli eventuali decreti aventi la medesima finalità, disposta dall'Ordinanza del 18 marzo 2020 del Presidente della Provincia di Trento riguardante "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi ... in ragione dell'emergenza COVID-19", il procedimento in oggetto risulta concluso nel termine di 60 giorni.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al PRG di DAMBEL, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 20 dicembre 2019, le modifiche contenute nel Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 41 di data 02 ottobre 2019 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 14 aprile 2020, protocollo n. 430823267;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al PRG di DAMBEL, adottata definitivamente dal Comune con deliberazione commissariale n. 02 di data 20 dicembre 2019, negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 41 di data 02 ottobre 2019 corrispondente all'allegato A) e la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 9 marzo 2020, protocollo n. 156432 corrispondente all'allegato B);
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di DAMBEL in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che l'approvazione della variante al PRG del Comune di DAMBEL costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 7) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 16:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 41/19 del 2 ottobre 2019

OGGETTO: Comune di Dambel: variante al PRG Rif. deliber. comm. n. 1 dd. 8 luglio 2019 – prima adozione (pratica 2688).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2019, il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 9.00, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 496090 di data 08 agosto 2019, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica/ titolo	parere/delega
Arch. Walter Dalpiaz	Comune di Dambel	Commissario ad acta	
ing. Michele Lorenzoni	Comune di Dambel	Tecnico progettista	
	Comunità della Val di Non		
	Servizio Geologico	Verbale PGUAP	Prot. n. 602267 di data 01/10/2019
	Servizio Bacini Montani	Verbale PGUAP	Prot. n. 602267 di data 01/10/2019
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia – Ufficio Studi e pianificazione -		
	Servizio Foreste e Fauna	parere	Prot. n. 575773 di data 19/09/2019
	APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente	Parere	Prot. n. 605309 di data 02/10/2019

	Servizio Prevenzione Rischi		
	Servizio Agricoltura	parere	Prot. n. 566240 di data 16/09/2019
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		
	Servizio Gestione Strade		
	Servizio Artigianato e Commercio	parere	Prot. n. 601988 di data 01/10/2019
	Soprintendenza per i Beni Culturali	Parere	Prot. n. 604694 di data 02/10/2019
Ing. Giacomo Poletti	Agenzia per la Depurazione		
Arch. Sara Sbeti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Nicla D'Aquilio	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Presidente delegato	Id 397056275 di data 03/10/2019

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Con deliberazione del commissario ad acta n. 1 di data 8 luglio 2019, pervenuta in data 26 luglio 2019, il Comune di Dambel ha adottato in via preliminare la variante generale al proprio PRG. Il progettista del piano illustra in sintesi i temi principali della Variante al PRG in oggetto, che è finalizzata alla verifica delle previsioni urbanistiche sul territorio comunale, aggiornando cartografia e norme di attuazione rispetto alla disciplina urbanistica provinciale, costituita dalla l.p. n. 15/2015 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Vengono inoltre proposte alcune varianti puntuali, tese a modificare alcune schede di catalogazione di edifici compresi nel centro storico, e a ridefinire le previsioni urbanistiche sul territorio, principalmente inerenti il sistema delle aree agricole e delle attrezzature e infrastrutture pubbliche.

Autovalutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

La documentazione di piano comprende un allegato denominato "relazione di autovalutazione" il quale, rinviando per gli aspetti generali ai contenuti della relazione di autovalutazione allegata allo strumento urbanistico comunale vigente, evidenzia che per alcuni temi "si rende necessario procedere alla verifica dei contenuti della variante in oggetto al fine di verificare se la stessa possa avere effetti significativi sull'ambiente, e quindi richiedere la predisposizione della rendicontazione urbanistica".

Il documento riporta quindi la valutazione degli effetti del piano in esame sull'ambiente, escludendo l'interferenza delle nuove previsioni rispetto a siti e zone della rete Natura 2000, ed evidenziandone la portata limitata sotto il profilo ambientale e dell'assetto territoriale.

Appaiono particolarmente condivisibili le considerazioni relative all'importanza attribuita alla "qualità della progettazione" negli interventi, e al ruolo dei soggetti coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio. Il documento di autovalutazione del piano evidenzia a tal proposito che le scelte urbanistiche effettuate sono scaturite da un processo di consultazione partecipata

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano in esame, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, alla luce del sopralluogo effettuato, al fine della necessaria verifica e integrazione dei relativi contenuti in sede di adozione definitiva.

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, rispetto alla legenda standard provinciale, si evidenzia quanto segue:

- Sulla tavola del centro storico non è più presente il numero della scheda dell'edificio utile al fine dell'individuazione.
- Dalla legenda della tavola dei centri storici va tolta la categoria della "Demolizione e ricostruzione R5", considerato che tutti gli edifici presenti sono stati trasformati in "Ristrutturazione edilizia R3".
- E' emerso che una limitata "Area inedificabile A401" non è ricompresa nel perimetro del Centro storico (in corrispondenza della p.f.1232/2).
- In legenda il codice shape dell'area per "Attrezzature e servizi pubblici di progetto" (deposito) è l'F202.
- Per l'area a "Verde pubblico" si valuti l'opportunità di indicare con il cartiglio "VP" l'area.
- Lo shape Z320 "Vincolo puntuale manufatto e sito" è stato eliminato. Di conseguenza va tolto dalla legenda.
- Manca la campitura interna degli "Edifici vincolati" nella legenda dei centri storici.
- Indicato come "Vincolo diretto", già nel prg vigente, la p.ed.75; non risulta nell'elenco della Soprintendenza Beni culturali.
- Pur non essendo stato allegato lo shape Z201 relativo all'"Area di tutela ambientale", si segnala che una piccola porzione del dato vigente si sovrappone al perimetro del centro storico.
- La fascia di rispetto stradale, già nel prg vigente, presenta alcune anomalie. A titolo di esempio: il "Verde pubblico" e l'"Area per attrezzature e servizi pubblici-piazzola elicotteri", solitamente, sono considerate come aree specificatamente destinate all'insediamento e vengono applicate le relative fasce; non è indicata la fascia di rispetto stradale in un tratto (p.ed. 144 ed altre) pur essendo aree al di fuori del perimetro del centro storico. In corrispondenza della p.f. 989/2 è stata ridotta la fascia di rispetto forse perché al di fuori dalle aree considerate dal prg come "centro abitato", ma questo non è corretto.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché alla Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 19 settembre 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

[omissis]

- Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile – Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Dambel:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
B1	POSITIVO
B2	POSITIVO
B3	POSITIVO
B4	POSITIVO
B5	POSITIVO
B6	POSITIVO
B7	POSITIVO
C1	POSITIVO
D1	Il Servizio Bacini montani segnala che la variante è in corrispondenza di un tratto coperto di un corso d'acqua e che una parte dell'area ricade in elevata pericolosità dove gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP.
D2	POSITIVO
D3	POSITIVO
D4	POSITIVO
D5	POSITIVO
D6	POSITIVO
D7	POSITIVO
D8	POSITIVO
D9	POSITIVO
D10	POSITIVO
A1	POSITIVO
A2	POSITIVO

A3	POSITIVO
A4	POSITIVO
A5	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
A6	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
A7	POSITIVO
A8	POSITIVO
A9	POSITIVO
A10	POSITIVO
A11	POSITIVO
A12	POSITIVO
A13	POSITIVO
A14	POSITIVO
A15	POSITIVO
A16	POSITIVO
A17	POSITIVO
A18	POSITIVO
A19	POSITIVO
A20	POSITIVO
A21	POSITIVO

A integrazione di quanto sopra riportato, il Servizio Foreste e fauna ha fornito il seguente parere di competenza in data 19 settembre 2019:

"Per quanto riguarda le norme di attuazione, si chiede per l'articolo 14.4 - "Aree a bosco" di riferirsi alla definizione di bosco dell'articolo 2 della l.p. n. 11/2007.

Di seguito le osservazioni alle varianti per quanto di competenza:

- A1: parere positivo.

- A4: parere positivo limitatamente alla p.f. 479, mentre il parere è negativo per la p.f. 477 che risulta boscata e per la quale il cambio di coltura in agricolo si rivelerebbe molto critico.

- A6: parere positivo.

- D7: parere negativo. L'area scelta per la nuova destinazione si localizza su un ripido versante di un impluvio che concentra e smaltisce le acque di regimazione di un ampio comparto coltivato a frutteto. La realizzazione del piazzale nella forma della p.f. 483/1 richiederebbe un importante riporto di terreno, supportato a valle da opere di sostegno non indifferenti. Inoltre, la trasformazione è ritenuta troppo adeguata a ricevere le acque di regimazione superficiali e profonde che arrivano da monte".

A proposito della variante D7, in sede di Conferenza di pianificazione l'Amministrazione comunale chiarisce che la previsione urbanistica è finalizzata alla realizzazione di un manufatto da adibire a deposito delle attrezzature per opere di manutenzione del Parco del Rio Novella. Il Servizio Urbanistica evidenzia che la morfologia della zona, caratterizzata da accentuata acclività, e prevalentemente boscata, appare difficilmente idonea all'inserimento di un nuovo manufatto.

Si richiedono pertanto all'Amministrazione comunale ulteriori elementi relativi alle opere che si intendono realizzare, subordinatamente a un confronto con il Servizio Foreste e fauna al fine di approfondire le criticità rilevate in merito alla previsione nel parere sopra riportato.

Considerazioni urbanistiche

Le modifiche introdotte con il piano in esame si configurano in via generale coerenti con l'assetto consolidato del territorio comunale, dal momento che risultano finalizzate a una verifica delle previsioni di PRG vigenti, alla procedura di stralcio di aree destinate all'insediamento ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, e all'introduzione di alcune previsioni sul territorio aperto, finalizzate ad implementare le dotazioni di attrezzature pubbliche e, puntualmente, ad accogliere le esigenze di alcuni privati.

Previsioni nel centro storico

Le varianti che interessano edifici compresi nel perimetro del centro storico di Dambel sono volte sia all'adeguamento della relativa categoria di intervento alla disciplina provinciale rappresentata dall'articolo 77 della l.p. n. 15/2015, con l'assegnazione della categoria della Ristrutturazione edilizia a manufatti attualmente assoggettati a "Demolizione con ricostruzione", sia alla modifica di alcune schede di catalogazione. Rispetto alle variazioni proposte alle schede di catalogazione di alcuni edifici, si evidenzia quanto segue.

Il centro storico di Dambel presenta caratteristiche ricorrenti in molti altri insediamenti della Val di Non, in cui è presente una qualità edilizia diffusa, implementata dalle peculiarità orografiche e dalla presenza della viabilità storica su cui affacciano puntuali episodi architettonici di elevato valore. In tali ambiti, appare importante tutelare il tessuto urbano generato dai rapporti tra spazio aperto e volumi costruiti.

La variante D4 propone la modifica delle previsioni relative a un edificio attualmente assoggettato a "Risanamento conservativo", per il quale viene prevista la demolizione finalizzata alla realizzazione di un parcheggio di progetto, mediante la predisposizione di un "permesso di costruire convenzionato". A tal proposito, si evidenzia che l'edificio, pur non presentando caratteri di particolare pregio architettonico, è situato in posizione centrale nel nucleo storico di Dambel, costituendo una quinta percettiva importante rispetto alla viabilità e al sistema degli spazi aperti. La demolizione di tale volume edilizio, e l'apertura di un'area libera (seppur con funzione di parcheggio) non appare garanzia di rispetto e di tutela dei caratteri dell'insediamento storico. Si richiedono pertanto all'Amministrazione comunale ulteriori elementi utili alla valutazione dell'opportunità di tale intervento, anche sotto il profilo economico. Il progetto di sistemazione dell'ambito urbano dovrà in ogni caso essere predisposto in maniera da valorizzare l'assetto urbano storico.

Considerazioni simili possono essere formulate in merito alla variante D9, che modifica la categoria di intervento di un edificio assoggettato a Ristrutturazione edilizia al fine di procedere con la demolizione e con la realizzazione di un parcheggio di progetto.

La variante D2 assegna la categoria della ristrutturazione edilizia a un edificio compreso in area agricola, a valle dell'abitato, per il quale uno specifico riferimento normativo ammette la "manutenzione straordinaria". Rispetto a tale previsione, si evidenzia che il riferimento normativo riportato nella scheda (art. 107, comma 1, della l.p. n. 15/2015) non appare opportuno, e che la ricostruzione del manufatto è ammissibile, eventualmente, nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo. La catalogazione dell'edificio mediante scheda specifica è alternativa all'applicazione di tale normativa. In tal caso la ricostruzione del manufatto, da classificare come "manufatto da recuperare" dovrà essere perseguita facendo riferimento a un progetto di ricostruzione filologica, secondo modalità da specificare nella scheda di catalogazione.

Stralcio di aree destinate all'insediamento

Molte delle modifiche puntuali proposte con il piano in esame sono finalizzate allo stralcio dell'edificabilità di aree destinate all'insediamento. In merito a tali varianti, si prende atto che in cartografia sono state correttamente indicate, rinviando allo specifico articolo 19, comma 3, delle norme di attuazione, che fa riferimento all'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, relativo al vincolo di inedificabilità per un periodo minimo di dieci anni. A tal proposito si ricorda che, successivamente al periodo di dieci anni durante il quale il Comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante, la modifica della destinazione urbanistica sarà possibile secondo le procedure ordinarie.

Rispetto alle previsioni introdotte con il piano in esame, si evidenzia che gli stralci proposti interessano prevalentemente ambiti perimetrali dell'insediamento consolidato, rispetto ai quali non si rilevano particolari criticità. Si ritiene invece importante approfondire la valutazione dell'opportunità di stralciare le possibilità edificatorie sottese ad aree comprese all'interno del tessuto urbano, che potrebbero compromettere un disegno pianificatorio a lungo termine.

Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Con la variante in esame l'Amministrazione comunale propone anche l'adeguamento degli indici urbanistici del proprio PRG alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio della l.p. n. 15/2015.

I ragionamenti condotti in tal senso sono riportati nello specifico capitolo della relazione illustrativa, in cui vengono proposti i nuovi parametri edificatori alla luce dell'analisi di tre casi esemplificativi delle modalità insediative ricorrenti sul territorio comunale, corrispondenti a edificio unifamiliare con spazi per il ricovero di mezzi agricoli.

Rispetto a tale tipologia, emerge che il rapporto tra superficie utile netta e superficie utile lorda è pari a circa 80%. Al fine di confermare la potenzialità edificatoria vigente per le aree, "partendo dalle volumetrie attualmente realizzabili in considerazione della superficie media dei lotti liberi in area residenziale di completamento e dell'indice di edificabilità fondiaria attualmente vigente". Da tale ragionamento scaturisce un valore dell'indice di utilizzazione fondiaria U_f pari a 0,6 mq/mq per le aree di completamento. Per le aree residenziali di espansione viene proposto un valore U_f pari a 0,45 mq/mq, che conferma la proporzione tra indice di edificabilità fondiaria delle aree di completamento e le aree di espansione del PRG vigente.

Il valore dell'altezza massima del fronte viene posto pari all'altezza massima dell'edificio, dal momento che tale scelta è finalizzata a "non vincolare la possibilità di costruzione dei tre piani ammessi e, allo stesso tempo, consentire l'espressione di soluzioni architettoniche contemporanee per gli interventi edilizi, quali tetti piani o monofalda".

Prendendo atto delle considerazioni formulate, si ritiene che la conversione dei parametri edilizi proposta sia coerente con le modalità insediative consolidate sul territorio comunale. Si evidenzia che, a fronte dell'assenza di ragionamenti specifici, tali parametri vengono assunti come riferimento anche per la disciplina del centro storico, al fine dell'adeguamento complessivo dello PRG al regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Aree agricole. Aree agricole di pregio

In data 16 settembre 2019 il Servizio Agricoltura ha fornito le proprie osservazioni nel parere di competenza.

"In riferimento alla variante al PRG di cui all'oggetto e per quanto di competenza dello scrivente servizio, si comunica quanto segue.

All'articolo 14. 2, comma 4, si fa presente che il riferimento corretto è all'articolo 84 del regolamento di esecuzione della l.p. n. 15/2015.

All'articolo 14.3 (aree agricole pregiate di rilevanza locale), comma 5, desta perplessità ammettere il cambio di destinazione d'uso per gli "edifici esistenti al 31.12.2017", data da cui sono trascorsi meno di 2 anni. Ciò di fatto vanificherebbe la stessa previsione di queste aree agricole comunali, per giunta definite "di pregio". Si ritiene che sia invece coerente adottare lo stesso concetto di "edificio esistente" previsto per le aree agricole di pregio del PUP (edificazione ante 1993).

Passando alle varianti, considerando che si tratta di adeguamenti cartografici allo stato di fatto, nonché a stralci di previsione favorevoli alle aree agricole, si esprime parere favorevole".

Rispetto alle previsioni urbanistiche introdotte con la variante in esame che interessano il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, nel corso della Conferenza di pianificazione è stata portata l'attenzione sulla variante C1, con la quale viene localizzata una nuova "area per attività zootecniche" a monte dell'abitato di Dambel, in fregio alla viabilità locale in direzione di Romeno.

Rispetto a tale previsione, viene evidenziato che la localizzazione proposta è esito di un processo condiviso tra Amministrazione comunale e richiedenti, finalizzato ad allontanare dal centro storico un'attività zootecnica esistente, implementandone le dotazioni e riorganizzandola in un compendio più adeguato. L'area individuata corrisponde ad alcune particelle comprese nelle aree agricole disciplinate dall'articolo 37 del PUP, che presentano una morfologia caratterizzata da pronunciata pendenza, ed esposte ad ampie visuali dall'intorno. La progettazione dei manufatti zootecnici dovrà tenere pertanto conto delle peculiarità dell'area, assicurando un attento inserimento dei nuovi volumi nel versante, e ponderando in particolare i rapporti percettivi rispetto al centro storico e il sistema gli accessi all'area, rimodellando in maniera ponderata il sito, attualmente coltivato a frutteto.

Le indicazioni progettuali dovranno essere riportate nel relativo articolo delle norme di attuazione, integrando la prescrizione, già presente, finalizzata alla messa a dimora di "una siepe a confine, di altezza non inferiore a 2,00 m". In particolare, appare necessario specificare che la piantumazione

di essenze vegetali dovrà privilegiare specie locali, al fine di mitigare gli elementi di discontinuità percettiva rispetto all'inserimento delle nuove opere.

Tutela dell'acqua, del suolo, dell'aria

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha fornito il seguente parere di competenza in data 2 ottobre 2019.

"Si ricorda la D.G.P. n. 1558 del 24 agosto 2018 e l'accordo nel quale "la PAT e il Consorzio Val di Non si impegnano a garantire che l'eventuale programmazione in materia di colture agricole in Val di Non non determini un incremento dei fabbisogni idrici e che i livelli di sostenibilità e biodiversità siano progressivamente elevati".

Nello specifico le varianti n. B.3, n. A.1, n. A.5, n. A.7, n. A.9, n. A2 ed n. A4 riguardano nuove aree agricole o agricole di fatto ma che devono comunque rispettare la sopra citata delibera che di fatto vieta nuovi emungimenti.

Alla luce di quanto sopra esposto si esprime un parere positivo alla suddetta variante al PRG subordinato al rispetto della delib. n. 1558 del 24 agosto 2018".

In sede di Conferenza di pianificazione è presente il funzionario delegato dell'Agenzia per la depurazione che, in merito agli aspetti di competenza, evidenzia quanto segue.

Sul territorio comunale di Dambel sono presenti due impianti Imhoff, di competenza comunale, per i quali è necessario definire la fascia di rispetto corretta. Appare invece corretta la fascia di rispetto rappresentata relativamente al depuratore previsto sul confinante territorio comunale di Cloz.

Per quanto riguarda il tema delle discariche, viene evidenziato che è necessario correggere il perimetro di quella presente a valle dell'abitato, e il testo del relativo articolo delle norme di attuazione. Per tali aspetti, si invita l'Amministrazione comunale a prendere contatto diretto con l'Agenzia per la depurazione, che potrà fornire i dati aggiornati.

Alle ore 9.30 il funzionario delegato dell'Agenzia per la depurazione lascia la Conferenza di pianificazione.

Beni architettonici, beni archeologici

La Soprintendenza per i beni culturali ha riportato le osservazioni di propria competenza nel parere pervenuto in data 2 ottobre 2019.

"Con riferimento alla nota di codesto spett.le Servizio, prot. n. S013/2019/426090/18.2.2 - 2019-197 dd. 08.08.2019, visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

La presente variante al piano regolatore introduce all'art. 8 - "Aree di antica origine" delle norme di attuazione anche l'aggiornamento conseguente all'entrata in vigore dell'art. 105 della l.p. 4 agosto 2015, n.15, che permette la sopraelevazione fino ad un metro per tutti gli edifici del centro storico - anche di carattere sparso - eccetto quelli sottoposti a restauro.

Si richiama come per effetto del combinato degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui realizzazione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposti alle disposizioni del citato Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. La competenza della Soprintendenza può configurarsi pertanto anche relativamente a immobili sottoposti dal piano regolatore a categorie d'intervento diverse dal restauro nelle more della suddetta verifica culturale.

Quindi, ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa per i lavori da effettuarsi su beni culturali tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004 e per alcune fattispecie di opere da effettuarsi su cose indirettamente tutelate, si richiama, per quanto disposto dagli articoli 877 e 879 del Codice Civile, che dove si configura contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si determina la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. n. 42/2004, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; quanto sopra in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene.

Nelle norme di attuazione del PRG non viene fatto alcun riferimento all'art. 11 del D.Lgs. 42/2004; al fine di rendere note alcune disposizioni di tutela dei beni culturali, si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del citato

decreto sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Le disposizioni – ai sensi del collegato art. 50 del Codice – ne vietano il distacco, e in senso esteso anche la demolizione, fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente, che invece non necessita qualora sul bene venga operato un intervento di restauro. Sarebbe bene che un articolo delle norme di attuazione del PRG, facesse esplicito riferimento a tale fattispecie di vincolo e agli artt. 11, 12 e 50 del D.Lgs. 42/2004, che li regolamentano, riportando in modo esplicito che tutti gli interventi attuabili su beni vincolati dal Codice devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali.

Al punto 10.2 dell'art. 8bis.3 - Restauro - R1 la possibilità di "(...) ripristino di strutture lignee o lapidee, portali e altri elementi di pregio, qualora siano stati asportati o comunque perduti in epoca successiva alla data del 9 agosto 1939; data di entrata in vigore della Legge 1089/39 (modificato dal D.Lgs. 42/2004)" fissa un termine temporale che non costituisce criterio della Soprintendenza per autorizzare o meno un intervento di ripristino all'interno di un progetto di restauro.

Sugli elaborati grafici di piano viene segnata come direttamente vincolata la p.ed. 75 C.C. Dambel; con Determinazione del Dirigente n. 708 di data 23 luglio 2015 il Soprintendente ha determinato la revoca del vincolo di tutela culturale sull'immobile, "(...) in quanto lo stesso non presenta a tutt'oggi caratteristiche di interesse storico-artistico particolarmente importanti che giustifichino il perdurare del vincolo di tutela." per cui l'edificio non è più vincolato e perciò non deve più essere identificato con lo shape file Z301_P.

Con la presente variante si prevede il potenziamento di alcune strade comunali; questi interventi potrebbero interagire lungo il tracciato con la presenza di cippi, targhe, capitelli o croci - ora ai limiti della viabilità minore o celati da vegetazione e sterpaglie. Si rammenta che anche questi manufatti sono soggetti alle disposizioni di cui ai sopramenzionati articoli 11 e 50, comma 1 del citato D.Lgs. n. 42/2004.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si propone nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto".

Programmazione urbanistica del settore commerciale

Il Servizio artigianato e commercio ha formulato le proprie osservazioni nel parere di data 1 ottobre 2019.

"Con riferimento alla nota prot- 496090 di data 18 agosto 2019 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nel titolo IV delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013 e ss.mm.

Si richiedono i seguenti adeguamenti:

- articolo 4, comma 3: indicare puntualmente l'articolo delle norme che disciplinano le aree produttive del settore secondario con carattere multifunzionale; se invece tali aree non sono disciplinate all'interno del piano regolatore, questo comma può essere eliminato;

- articolo 6: il piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Val di Non, con l'articolo 4 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto 8 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale ad approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 4 del Piano stralcio della Comunità della Val di Non.

- articolo 12: nel titolo le parole "di edifici esistenti e in aree da bonificare" vanno sostituite con "di edifici dismessi da riqualificare". Nel comma 1 le parole "di contesti edificati esistenti" vanno stralciate. Le parole "utilizzando edifici esistenti" vanno sostituite con le seguenti "utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico".

Norme di attuazione

In generale, si evidenzia che in data 7 giugno 2017 è entrato in vigore il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, a cui devono necessariamente rimandare tutti i riferimenti presenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame, richiamando preferibilmente lo specifico articolo di riferimento.

Si richiama inoltre la circolare dell'Assessore all'Urbanistica di data 11 marzo 2019, in cui sono riassunte le principali indicazioni e direttive già fornite dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a supporto delle Amministrazioni comunali, per l'impostazione della variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico-edilizio di attuazione.

Per gli aspetti di merito, a integrazione di quanto già evidenziato ai paragrafi precedenti, si formulano le seguenti osservazioni:


- art. 2: il riferimento alla concessione edilizia deve essere sostituito con quello al "permesso di costruire".
- art. 2bis: la tavola del centro storico è in scala 1:1000 e non 1:2000 come riportato. Tra i documenti di piano deve essere citata anche la relazione illustrativa e di autovalutazione.
- art. 4: al comma 2, il riferimento alla concessione edilizia deve essere sostituito con quello al "permesso di costruire".
- art. 4 bis: per la definizione delle "invarianti" deve essere fatto mero rinvio all'articolo 8 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 5, comma 1: deve essere aggiunto il rinvio alla Carta di sintesi della pericolosità.
- art. 7, comma 1: non sono riportate tutte le zonizzazioni presenti nel PRG.
- art. 8: al comma 2, deve essere stralciato il riferimento alla categoria di intervento della "demolizione e ricostruzione". Al comma 3, e in via generale ai commi successivi, le possibilità di ampliamento devono essere espresse in termini di superficie e non di volume. Al comma 9, la definizione delle "costruzioni accessorie" deve rinviare all'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- artt. 8bis, 8bis.2, 8bis.3, 8bis.4, 8bis.5, 8bis.7, 8bis.8: i rispettivi commi 1, nei quali viene riportata per esteso la definizione di ciascuna categoria di intervento, devono essere sostituiti con il mero rinvio all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015.
- art. 9, al comma 2, il riferimento alla concessione edilizia deve essere sostituito con quello al "permesso di costruire". Al comma 7, dalla definizione delle "costruzioni accessorie" deve essere stralciato il termine "volume urbanistico".
- art. 9.1. In via generale, gli incrementi ammessi devono essere espressi in termini di superficie e non di volume.
- art. 9.2. Relativamente agli indici previsti per il piano attuativo PAG1, deve essere verificato lo stato di attuazione dello strumento urbanistico al fine di provvedere eventualmente all'adeguamento ai parametri urbanistici provinciali.
- art. 12, comma 2: il riferimento alla concessione edilizia deve essere sostituito con quello al "permesso di costruire".
- art. 13: in via diffusa, i riferimenti a grandezze volumetriche devono essere espressi in termini di superficie.
- art. 14.4: per la definizione delle "aree a bosco" è necessario limitarsi a fare rinvio all'articolo 40 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 14.5: per la definizione delle aree ad elevata integrità è necessario limitarsi a fare rinvio all'articolo 24 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 15.1: il comma 1 deve essere riformulato, dal momento che il rinvio alla cartografia non è corretto, e stralciando l'ultimo enunciato, che è poco chiaro e tra l'altro non ha valenza urbanistica. Dalla tabella "C" riportata in calce all'articolo deve essere stralciato il riferimento alle autostrade, che non sono presenti sul territorio comunale.
- art. 16: i rinvii normativi riportati al comma 2 del testo di raffronto devono essere corretti (mentre il testo finale delle norme di attuazione risulta corretto, a parte il rinvio all'articolo 16.8 che è citato due volte).
- art. 16.1: il titolo dell'articolo dovrebbe essere "Vincolo geologico e idrogeologico". Il contenuto dell'articolo non appare comunque corretto, e deve fare mero rinvio alla Carta di sintesi geologica, al PGUAP e alla Carta delle risorse idriche.
- art. 16.3: il comma 1 distingue "pertinenze stradali" e "fasce di rispetto", ponendosi in maniera equivoca dal momento che le "pertinenze stradali" rappresentano una zonizzazione urbanistica, mentre le fasce di rispetto stradali corrispondono a un vincolo. Il comma 2 va completato con la dicitura "nel limite della fascia stradale". I commi 3, 4, 5 e 6 vanno stralciati, dal momento che ripetono disposizioni provinciali. Il PRG può disciplinare solamente quanto stabilito dal comma 4 del 909/1995, relativo agli ampliamenti degli edifici in fascia di rispetto stradale (nelle presenti norme di attuazione riportato al comma 3).
- art. 16.4: al comma 1, la cartografia che riporta le fasce di rispetto cimiteriale non è solo in scala 1:2000.

- art. 16.5: al comma 10, gli ampliamenti ammessi per gli "edifici esistenti" devono essere espressi in termini di superficie ed essere compatibili con la specifica destinazione di zona.
- artt. 16.6 e 16.7: il riferimento alla cartografia deve essere generica (non solo a quella a scala 1:2.000).
- art. 16.7: al comma 3 gli ampliamenti devono essere espressi in termini di superficie. L'altezza dell'edificio n
- art. 16.8: per la definizione delle aree di tutela ambientale è necessario limitarsi a fare rinvio all'articolo 11 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 16.10: al comma 1, I riferimento alla cartografia deve essere generica (non solo a quella a scala 1:2.000). Al comma 2, gli incrementi a cui si fa riferimento devono essere espressi in termini di superficie.
- art. 17: al comma 5, c'è un refuso che rinvia al "precedente comma 6" (non presente).
- art. 18: nel PRG non sono presenti le "zone assimilate alle zone D – aree commerciali". In via generale, deve essere chiarito il senso dell'articolo, che forse dovrebbe riportare tutte le zonizzazioni.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si conclude la Conferenza di pianificazione evidenziando che i contenuti della variante al PRG del Comune di Dambel debbano essere rivisti e integrati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano. La seduta è conclusa alle ore 9:50.

Il Presidente della Conferenza
arch. Nicla D'Aquilio



SaS






PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010 F + 39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI COMUNE DI DAMBEL
SEDE

S013/18.2.2-2019/197/ANT

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: COMUNE DI DAMBEL – variante 2019 al piano regolatore generale con adeguamento al regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Rif. delib. comm. n. 02 del 20 dicembre 2019 – adozione definitiva (PRAT. 2688)

Con deliberazione commissariale n. 1 di data 8 luglio 2019 il Comune Dambel ha adottato in via preliminare la variante 2019 al PRG relativa anche all'adeguamento al regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Riguardo alla variante al PRG la Conferenza di Pianificazione nel verbale n. 41/19 di data 02 ottobre 2019 ha evidenziato una serie di osservazioni al fine del coerente adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

Con deliberazione commissariale n. 02 del 20 dicembre 2019, pervenuta in data 10 gennaio 2020, il Comune di Dambel ha provveduto alla adozione definitiva della variante al PRG in oggetto.

Verificata la documentazione di piano definitivamente adottata dal Comune, si evidenzia che permangono alcune criticità e incongruenze, da risolvere al fine della approvazione della variante al PRG.

In riferimento al punto A4, indicato nelle controdeduzioni al verbale della Conferenza di Pianificazione, si rileva che il file .shp F202 è abbinato nella legenda della cartografia alle aree "civile amministrativa esistente" anziché a quelle di "progetto"

Con riferimento alla modifica normativa dell'articolo 16.6, comma 5 la formulazione dell'inciso normativo dovrà essere limitata al solo primo periodo "Le aree a verde privato che sono comprese in aree a moderata e/o elevata pericolosità della carta delle pericolosità del PGUAP sono inedificabili" sopprimendo la seconda parte ("In tali aree non è ammesso l'ampliamento previsto al comma 3."), in quanto la formulazione così come proposta lascia intendere che i garage interrati nonché i manufatti accessori (commi 2 e 5) possano essere realizzati.

Le schede degli edifici storici, oggetto di modifica (varianti D4 e D9), e gli schemi progettuali riportati in sede di adozione definitiva per orientare gli interventi, vanno inseriti in un apposito fascicolo, specificamente richiamato nelle norme di attuazione del piano che chiarisca la vincolatività di detti schemi, fermo restando il parere sulla qualità architettonica previsto per la sistemazione di spazi pubblici.

Rispetto alla scheda n. 120, relativa alla ricostruzione di un rudere, si richiama quanto già evidenziato. L'inserimento della scheda nel piano presuppone che l'intervento risponda ai criteri per la pianificazione del patrimonio edilizio montano e alle condizioni di cui all'articolo 104 della l.p. n. 15/2015. Il riferimento all'articolo 107 della l.p. n. 15/2015 richiede la sussistenza dei requisiti fissati dalla legge, atti a dimostrare la ricostruzione di un immobile storico nel rispetto delle caratteristiche tipologiche o formali originarie. Si chiede quindi di fornire gli elementi di merito.

Ciò premesso, si ritiene che la variante al PRG di adeguamento in oggetto possa essere approvata subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti come sopra espresso. Fino alla consegna di quattro copie degli elaborati modificati, comprensivi della versione di raffronto del testo finale rispetto a quello vigente, la procedura di approvazione della variante al PRG è sospesa.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).